

Management Consulting

**Eredità digitale, in cosa
consiste e quali norme
bisogna conoscere**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.



In questi anni, complici le innovazioni tecnologiche che quotidianamente accompagnano la nostra vita, si sente parlare sempre più spesso di *eredità digitale*, in altri termini, la trasmissione a terzi del “patrimonio digitale” di un individuo, in seguito al decesso.

Il patrimonio digitale, è costituito da una pluralità di beni e rapporti giuridici relativi a informazioni conservate su ogni genere di strumento informatico e telefonico. Possono essere beni che hanno un valore unicamente affettivo o economico/patrimoniale, gestiti digitalmente e il più delle volte protetti da password.

Quando parliamo di eredità digitale, più nello specifico, ci riferiamo a file (archiviati sia offline che in cloud, account, chat, contenuti dei social media, email e criptovalute).

È molto importante sottolineare che il patrimonio digitale in eredità non si identifica con i dispositivi di conservazione che possono essere sia di proprietà del defunto (es. smartphone, tablet, pc) che di proprietà di terzi (es. cloud, server aziendali).

Vediamo quindi quali sono le differenze tra i due casi.

Nel primo caso, i dispositivi dopo la morte, sono trasferibili a terzi e possono formare oggetto di disposizioni autonome rispetto al loro contenuto digitale. La proprietà del dispositivo di per sé, però, non consente anche di poter accedere al contenuto digitale del dispositivo stesso, dato che l'accesso è nella gran parte dei casi protetto; se non si conoscono le password è comunque impossibile accedere al contenuto di un dispositivo, se non eventualmente attraverso l'hackeraggio.

Nel secondo caso, di solito, l'accesso ai contenuti è regolato da licenze o comunque da condizioni contrattuali e, di conseguenza, la trasmissibilità in seguito al decesso dipende da ciò che prevedono, salva l'applicazione eventuale di norme inderogabili di legge .

Quindi, quando parliamo di trasmissione del patrimonio digitale ci può essere sia l'esigenza o volontà di disporre, dopo la morte, la cancellazione dei contenuti digitali, oppure l'esigenza di trasmettere agli eredi i diritti digitali. Resta salvo, inoltre, il diritto degli eredi, di accedere al contenuto digitale del deceduto per soddisfare il desiderio di conservazione dei ricordi.

Diventa importante quindi, per ciascuno di noi, domandarsi come si vuole che venga «gestito» il nostro patrimonio digitale dopo la morte.

Quali sono le normative che interessano il tema dell’eredità digitale?

La successione ha un ambito universale e comprende ogni diritto trasmissibile del defunto. Dunque, in questo caso, si applicano le norme di diritto successorio che regolano la trasmissione dei beni materiali.

La disciplina della privacy si applica nel momento in cui il patrimonio digitale del defunto contiene suoi dati personali. Per “dato personale” si intende ogni informazione che riguarda una persona fisica identificata o identificabile.

La legge italiana, sfruttando la facoltà che la GDPR lascia agli Stati membri di disciplinare la specifica materia dell’eredità digitale, prevede che l’erede o il familiare possano esercitare i diritti previsti dal GDPR in merito ai dati personali del defunto, a meno che il defunto non lo abbia espressamente vietato con specifica dichiarazione rilasciata in vita.



Nel caso in cui il patrimonio digitale del defunto sia contenuto in cloud, social media, occorre valutare le clausole contrattuali che possono disciplinare, nel rapporto con i terzi, gli effetti del decesso dell'utente; queste clausole possono prevedere la chiusura del rapporto con o senza accesso al contenuto digitale oppure la continuazione nel rapporto contrattuale.

Le clausole contrattuali spesso non sono, dunque, sufficienti od idonee per garantire la devoluzione del patrimonio digitale del defunto, secondo la volontà di questo e secondo gli interessi degli eredi.

La modalità pratica «ideale» per trasmettere il proprio patrimonio digitale dovrebbe essere quella di comunicare ad eredi le credenziali per l'accesso ai vari accounts / social media / cloud, strumenti di identificazione previsti, come i pin, codici alfanumerici, OTP.

Ma sappiamo che spesso non è semplice...

Questa comunicazione potrebbe avvenire, tra l'altro, sia con un vero e proprio testamento, sia in forme non testamentarie. Vediamo quali sono le possibili soluzioni.



BORGOGNA
MANAGEMENT CONSULTING

Con il testamento si può disporre del proprio patrimonio digitale, visto che, come avevamo accennato precedentemente, si tratta di un bene trasmissibile.

Lo strumento del testamento ha però il grande limite di difettare del requisito della segretezza. Infatti, da un lato il testamento pubblico viene redatto non solo dal notaio, ma anche davanti a due testimoni. D'altro lato tutti i testamenti, di qualunque tipo siano, sia il testamento pubblico che quello olografo che quello segreto, per poter essere utilizzati nei confronti di terzi, devono essere in ogni caso pubblicati con atto notarile.



Interessante può essere l'utilizzo del mandato post mortem exequendum.

Si tratta di un contratto concluso con il mandatario in vita e idoneo a produrre effetti dopo la morte del mandante, in forza del quale il mandatario si obbliga, nei confronti del mandante, a compiere determinanti atti giuridici per conto di quest'ultimo. Nel nostro caso, il contenuto del mandato è di attribuzione al mandatario del compito di accedere, consegnare, cancellare i beni digitali, comunicare le credenziali. Tale mandato è considerato comunemente ammissibile, in quanto l'art. 1722 n. 4 c.c., che prevede l'estinzione del mandato alla morte del mandante, è norma derogabile da una diversa volontà. Inoltre, non viola il divieto di patti successori in quanto non determina di per sé l'attribuzione patrimoniale, dato che questa deriva dalla legge (in caso di successione senza testamento) oppure viene disposta dal defunto per testamento. Il mandato rappresenta, dunque, la modalità pratica di attribuzione delle credenziali di accesso più idonea, garantendone la segretezza.



Spesso questo tipo di mandato è già previsto nei contratti coi terzi provider/ fornitori del servizio digitale. Tra l'altro è espressamente previsto dall'art. 2 terdecies del Codice Privacy, laddove indica che "I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario".

Un'ultima soluzione, meno praticabile e più complessa, potrebbe essere rappresentata dalla nomina un esecutore testamentario al quale comunicare separatamente invece, i codici di accesso (sempre al fine di garantirne la segretezza). E' un'ipotesi percorribile, ma è soggetta al rischio che l'esecutore testamentario non accetti l'incarico.

In questo caso, in via prudenziale, sarebbe opportuno indicare uno o più nominativi in sostituzione dell'eventuale rinunciante, a quali comunicare, però, preventivamente le credenziali di accesso o i luoghi di loro conservazione e reperimento.